

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E ACCORDO DI FORNITURA DEL FAGIANO PROVENIENTE DA ALLEVAMENTO IDONEO AD OPERAZIONI DI RIPOPOLAMENTO NEGLI ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI –ZRC E ZRV-

Delibera Comitato ATC 3 SIENA NORD n.49-2024

Oggi del mese di dell'anno duemilaventiquattro (..../..../2024) in Siena tra:
l'ATC 3 Siena Nord con sede in Siena Via Leonida Cialfi, 29, telefono 0577 271898 fax 0577 247451,
mail: info@atcsienanord.it; PEC: atc3sienanord@legalmail.it rappresentata dal Presidente pro tempore
Sig., domiciliato per il presente atto c/o la sede dell'ATC 3, avente
c.f., **in seguito ATC**,

E

Il Sig., avente c.f.:, nella sua qualità di legale rappresentante
dell'allevamento di fagiani denominato, con sede in avente p. IVA,
c.f.:, telefono, mail:, PEC:, **in seguito allevatore**,
premessò che:

- a. L'ATC 3 Siena Nord, in seguito ATC, acquista annualmente fagiani da destinare al ripopolamento del suo territorio, in particolare degli istituti pubblici: ZRC e ZRV;
- b. Che è interesse dell'ATC acquistare animali di qualità, correttamente allevati secondo quanto indicato nel presente disciplinare, che una volta sottoscritto dalle parti, costituisce anche **accordo di produzione**, a valere per la durata stabilita dal disciplinare;
- c. Che l'ATC è in condizione di programmare, entro il mese di marzo di ciascun anno, il proprio fabbisogno di fagiani da acquistare, suddivisi per età ed epoca di consegna, comunicando tale fabbisogno all'allevatore entro il predetto mese, dando conseguentemente certezze all'allevatore sui quantitativi da produrre e consegnare all'ATC;
- d. Considerato che tale accordo consente, anche all'ATC, di avere certezze sulla **qualità** dei fagiani, perché prodotti seguendo il presente disciplinare, **quantità** perché l'impegnativa comunicata dall'ATC, entro marzo di ciascun anno, costituisce di fatto un ordine di acquisto impegnativo per entrambe le parti, ed **epoche di consegna**, perché anticipatamente concordate;
- e. Considerato altresì che l'allevatore, con l'ordine di fornitura anticipato al mese di marzo di ciascun anno, può programmare il numero di riproduttori da tenere in allevamento, il periodo di produzione, incubazione e schiusa delle uova, il periodo di allevamento dei pulli e l'età dei medesimi, espressa in giorni, entro la quale fare le consegne;
- f. Che il medesimo allevatore può programmare i cicli di allevamento avendo certezze di ritiro degli animali, per quantità, data e prezzo, franco arrivo all'ATC.

Tutto ciò premesso si sottoscrive il presente disciplinare, vincolante per le parti contraenti, per ciascun anno di validità indicata al successivo art. ...

Art. 1- La premessa è parte integrante del presente disciplinare;

Art. 2- Il presente disciplinare si applica ad allevamenti intensivi di fagiani ed in particolare all'allevamento dell'allevatore firmatario e ne disciplina le materie riportate negli articoli che seguono;

Art. 3- Scelta della razza: l'allevatore, per le forniture all'ATC, si impegna a detenere per la riproduzione fagiani, e quindi a fornire pulli, delle razze **Mongolia** (*Phasianus mongolicus*) e/o **Colchico** (*Phasianus colchicus*) in purezza, evitando il ricorso al fagiano Torquato (*Phasianus torquatus*) e incroci (ibridi) tra razze. Si impegna altresì a non fornire fagiani di fenotipo tenebroso, essendo il così detto "tenebroso" un ibrido recessivo, di nessuno interesse per l'ATC;

Art. 4- Gestione dei riproduttori: l'allevatore si impegna, dal momento di formazione dei gruppi di riproduzione, ad utilizzare preferibilmente parchetti monofamiliari con 1 maschio e 6-7 femmine, tenere le schede di registrazione delle deposizioni per ciascun parchetto, sulle quali annotare anche eventi di mortalità, sostituzioni e trattamenti farmacologici. Ai fini del rispetto delle normative sul benessere animale, **è fatto divieto di detenere i riproduttori in gabbie;**

Art. 5- Gestione delle uova: si richiede all'allevatore di operare la raccolta delle uova giornalmente (meglio due volte al giorno se i riproduttori sono in parchetti all'aperto e le uova esposte al sole), lavaggio con disinfettante e cernita delle uova per eliminare le difettose. Di conservare le uova in luogo fresco, oscurato e con una umidità dell'aria minima dell'80-85%. Di incubare settimanalmente le uova;

Art. 6- Gestione dei pulcini dalla schiusa alle voliere di accrescimento: l'allevatore si impegna nei limiti del possibile a ridurre il contatto visivo con il personale, almeno nelle prime 72 ore post schiusa, adottando accorgimenti semplici ma efficaci come manipolare i pulcini nella schiusa al buio con una luce portata frontalmente dall'operatore, portare i pulcini dalla schiusa ai cerchi delle pulcinaie avendoli prima preparati (i cerchi) con idonea lettiera, mangime, acqua e fonte di riscaldamento, in contenitori al buio, operando nella pulcinaia al buio, per accendere la luce dopo l'uscita dell'operatore, per evitare l'imprinting iniziale sull'uomo e successivamente l'assuefazione al contatto con il medesimo;

Art. 7- Strutture di allevamento: l'allevatore si impegna a non superare, nei locali chiusi di accrescimento (da 0-30 giorni), dopo i primi 15 giorni, densità superiori a 6-8 capi/mq. assicurando la presenza di posatoi e possibilmente agendo sull'oscuramento dei locali per evitare la pica e non dover fare eccessive manipolazioni (applicazione di anelli al becco) o debeccaggio che sono tassativamente esclusi nelle nostre forniture. Da 30 a 45 giorni ai fagiani va consentito l'accesso a voliere esterne, inerbite (inerbimento seminato su terreno lavorato) collegate ai locali chiusi per il così detto dentro-fuori;

Art. 8- Voliere di accrescimento: devono essere ampie, lunghe, possibilmente oltre 100 metri, alte da 4 a 6 metri in colmo e minimo 3 metri in gronda, con presenza di posatoi, meglio se piante vive, con reti di copertura in nylon anti ferimento e schermate in basso per almeno 80-100 cm sul lato dove c'è movimento di persone animali e macchine. Coltivate con essenze vegetali idonee (da preferire il *Chenopodium album* conosciuto come farinaccio o farinello). Densità non superiore a 4-5 capi mq. fino a quando c'è una buona vegetazione e per animali fino a 70 giorni di età, poi la densità va ridotta in base alla copertura vegetale, comunque non superiore a 1-2 capi/mq. Minor contatto possibile con il personale: possibilmente una sola volta al giorno per recupero morti e controllo distributori acqua e mangime;

Art. 9- Alimentazione: gli animali come di consuetudine dell'allevatore devono essere alimentati con mangimi specifici: pre starter, 1° e 2° periodo, fino al raggiungimento dei 45 giorni di età, successivamente si prosegue con mangime 2° periodo e un mix di granaglie, posti in mangiatoie separate fino alla consegna, con possibilità di alimentazione ad libitum sulle due tipologie e di alimentazione verde sui vegetali coltivati. Il mix di granaglie dovrebbe avere un equilibrato contenuto energetico e proteico (un possibile mix può essere composto da: mais spezzato depolverato, grano tenero, girasole, sorgo bianco o miglio);

Art. 10- Scelta degli animali per operazioni di ripopolamento: l'ATC richiede e acquista fagiani destinati ad operazioni di ripopolamento in istituti pubblici, quindi liberati in contesti territoriali sottoposti a sola predazione naturale e non a prelievo venatorio, potenziali futuri riproduttori, pertanto devono provenire esclusivamente dalle prime schiuse (primi 15-20 giorni di deposizione con o senza anticipo del fotoperiodo), scegliendo, al momento della consegna, gli animali più vitali, esenti da patologie evidenti, con fenotipo tipico della razza. Conseguentemente, con la firma del presente disciplinare, l'allevatore si impegna a fornire solo questa tipologia di fagiani;

Art. 11- Età più idonea degli animali per fare le immissioni: l'ATC preferisce animali di 60-70 giorni di età per immissioni da concentrare prevalentemente nel mese di giugno, tramite recinti di ambientamento in strutture gestite (ZRC, ZRV). L'età degli animali (60-70 gg.) ed il periodo di immissione (giugno) comportano indubbi vantaggi per l'ATC acquirente. A questa età gli animali mantengono i legami di gruppo (familiari) quindi tendono ad allargarsi in modo progressivo e dilazionato nel tempo (successive 4 settimane dall'immissione) consentendo, se idoneamente gestiti, limitate perdite per predazione. Pertanto l'ATC richiede all'allevatore firmatario la fornitura di animali di 60-70 giorni di età, correttamente vaccinati e trattati contro batteri, coccidi e vermi;

Art. 12- Rapporto tra i sessi: l'allevatore si impegna a fornire all'ATC fagiani con un rapporto tra maschi e femmine paritario, al massimo può essere tollerato uno rapporto tra i sessi di 40M e 60F ogni 100 capi;

Art. 13- Periodo di immissione: le consegne devono avvenire di preferenza nella prima metà di giugno, e comunque vanno completate entro fine giugno;

Art. 14- Caratteristiche degli animali: alla consegna gli animali devono essere sani, ben impiumati, senza mutilazioni (debeccaggio) e con il setto nasale integro;

Art. 15- Cattura degli animali nelle voliere di allevamento, contenitori per il trasporto, trasporto, rilascio nella voliera interna al recinto di ambientamento: l'allevatore deve catturare gli animali nelle voliere nelle ore più fresche della serata o della notte, oppure nelle prime ore del mattino. Il trasporto deve avvenire possibilmente in contenitori di cartone usa e getta (sarà cura dell'ATC riciclare il cartone). Oppure in casse di plastica, specifiche per il trasporto dei volatili, purché ad ogni uso lavate e disinfettate, con camion attrezzati e autorizzati al trasporto di animali vivi, lavati e disinfettati, come prescrive la normativa. La consegna ai destinatari deve avvenire preferibilmente di prima mattina (dalle 5 alle ore 8). L'ATC assicura, per ogni destinazione, la presenza di operatori che curano il ricevimento: scarico dal camion e trasporto alla voliera interna al recinto di ambientamento. Se il trasporto è avvenuto con casse

di plastica da riconsegnare, gli operatori riportano, al punto di consegna, le medesime in modo tale che l'allevatore possa recuperarle nel percorso di ritorno. Gli animali devono essere scortati, obbligatoriamente, da certificazione sanitaria rilasciata dai servizi veterinari dell'USL competente per territorio;

Art. 16- Prezzo di fornitura per la tipologia di animali descritta negli articoli precedenti: l'ATC è consapevole che quanto richiesto all'allevatore comporta per il medesimo maggiore costo di produzione che l'ATC è disponibile a riconoscere. La determinazione annuale del prezzo di fornitura viene pertanto determinato riconoscendo una maggiorazione fino ad un massimo del 20% sul prezzo medio di mercato dell'anno (dei fagiani da allevamento intensivo);

Art. 17- Modalità di pagamento: l'ATC liquida le forniture a giorni 60 data fattura fine mese mediante bonifico bancario sul conto indicato dal fornitore;

Art. 18- Validità del presente disciplinare: il presente disciplinare, nonché contratto di fornitura, esplica la sua validità per un triennio dalla data di firma da parte dei contraenti. Potrà essere disdetto dalle parti, in modo motivato, previo preavviso di almeno mesi 6 (sei) tramite PEC. Durante il triennio di validità potranno essere apportate le correzioni e integrazioni concordate tra le parti contraenti, frutto dell'esperienza derivante dalla attuazione di quanto disciplinato;

Art. 19- Albo degli allevatori che aderiscono al disciplinare: l'ATC si riserva di realizzare un albo di tutti gli allevatori che sottoscriveranno il presente disciplinare di produzione. Entro marzo di ciascun anno l'ATC deciderà il quantitativo di animali da acquistare ed i periodi di immissione. L'ATC potrà procedere all'affidamento della fornitura annuale ad un solo allevatore firmatario del presente disciplinare, oppure suddividere la fornitura in quota parte tra più allevatori;

Art. 20- Verifiche periodiche: l'ATC, al momento della comunicazione da parte dell'allevatore, della disponibilità a firmare il presente disciplinare, dispone la visita del proprio personale tecnico, presso l'allevamento, ai fini di accertare l'idoneità strutturale e la genetica degli animali riproduttori allevati. Si riserva altresì di disporre visite periodiche, sempre di personale tecnico esperto, nei periodi più significativi del ciclo di allevamento, per verificare il rispetto del disciplinare sottoscritto. Le verifiche dell'ATC non sostituiscano le visite dei Servizi Veterinari delle USL competenti per territorio;

Art. 21- Contestazioni: l'ATC, ove gli animali consegnati, non rispondano ai requisiti, fenotipici e sanitari indicati nel presente disciplinare, si riserva di contestarli entro 72 ore dalla consegna;

Art. 22- Rimando alla normativa di settore: per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare valgono le norme di legge in materia di produzione, acquisto e consegna di animali vivi.

Art. 23- Controversie: in caso di controversie le medesime potranno essere composte o bonariamente o mediante ricorso alle camere di conciliazione presenti nella giurisdizione di Siena. Ove si ricorra a vie giudiziali il Foro competente è il Foro di Siena.

In fede.

Per l'ATC 3 SIENA NORD

Il Presidente

Per L'allevamento

Il Titolare/legale rappresentante